

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Presidente -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

Ud. 12/10/2022 - CC

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

R.G.N. 4167/2021

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4167-2021 proposto da:

(omissi (omissis) domiciliato in (omissis) ,

presso la (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) ;

- ricorrente -**contro**

(omissis) n persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e

difesa dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1137/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 3/07/2020;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 (omissis) convenne dinanzi al Tribunale di Catania la società “ (omissis) ”. (che in seguito muterà ragione sociale in (omissis) e come tale sarà d’ora innanzi indicata), nella qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, deducendo che cinque anni prima era rimasto vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo rimasto sconosciuto, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

2. La (omissis) si costituì negando che vi fosse prova della veridicità dei fatti dedotti dall’attore.

Il Tribunale di Catania con sentenza 9 gennaio 2018 n. 47 accolse la domanda e condannò la (omissis) al pagamento di euro 211.872 in favore dell’attore.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. Con sentenza 3 luglio 2020 n. 1137 la Corte d’appello di Catania accolse il gravame e rigettò la domanda.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) i due testimoni escussi in primo grado non erano attendibili per la intrinseca contraddittorietà di quanto riferito;

-) l’inattendibilità era confermata da una correzione presente sulla cartella clinica redatta dall’ospedale ove la vittima venne ricoverata, nella quale alla voce “anamnesi” la frase “*il paziente riferisce caduta accidentale con la moto*” era stata cancellata e sostituita dalla frase “*il paziente riferisce incidente stradale con la moto*”;



-) appariva sospetto e anomalo che i due testimoni, pur avendo assistito a un sinistro stradale grave, si astennero dal sollecitare l'intervento di un'ambulanza o delle forze dell'ordine.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da (omissis) (omissis) con ricorso fondato su due motivi.

La (omissis) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, illustrati congiuntamente, il ricorrente deduce che:

-) la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 2729 c.c., per avere dato rilievo ad indizi che erano privi dei requisiti ivi previsti; ed in particolare le dimensioni della strada, le circostanze non riferite dai testi, la mancata chiamata del "118", la correzione della cartella clinica, la mancata denuncia penale, la tardività della richiesta di risarcimento;
-) la Corte d'appello avrebbe poi erroneamente ritenuto inattendibili due testimoni, senza porre loro alcuna domanda a chiarimento;
-) la Corte d'appello avrebbe infine basato la propria decisione su "mere congetture".

1.1. Tutte le censure prospettate dal ricorrente sono manifestamente inammissibili, in quanto esse investono il giudizio di inattendibilità dei testimoni e la valutazione degli elementi indiziari, valutazioni riservate al giudice di merito, e nel caso di specie compiute dal giudice di merito con motivazione ampia e coerente.

Ma censure di questo tipo cozzano contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal



giudice di merito (*ex permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che *“la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”*).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

- (-) dichiara inammissibile il ricorso;
- (-) condanna (omissis) (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
- (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 ottobre 2022.



Numero registro generale 4167/2021
Numero sezionale 8944/2022
Numero di raccolta generale 4513/2023
Data pubblicazione 14/02/2023

Il Presidente
(Antonietta Scrima)

